



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDE PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GÓMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOJIOS INSTANCIOS TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BíRÓSÁGA  
IL-QORTITAL-PRIMINSTANZA TAL-KOMUNITAJET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPES GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓŁNOTY EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠĆE PRVE STOPNJE Evropskih skupnosti  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

## Stampa e Informazione

### COMUNICATO STAMPA n° 93/05

25 ottobre 2005

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-38/02

*Groupe Danone / Commissione delle Comunità europee*

#### **IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE CONSTATA UN'INTESA CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO SUL MERCATO BELGA DELLA BIRRA**

*Tuttavia, esso dichiara che la Commissione ha erroneamente considerato una circostanza aggravante a carico della Danone e riduce di conseguenza l'ammenda inflitta da 44,043 a 42,4125 milioni di euro.*

Il regolamento n. 17 del Consiglio<sup>1</sup> dispone che la Commissione può infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese che infrangono le regole del diritto comunitario della concorrenza. L'importo di tali ammende può giungere fino al 10% del fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.

All'epoca dei fatti, le società Interbrew e Alken-Maes, quest'ultima nella sua qualità di controllata del gruppo Danone, erano rispettivamente il numero uno e il numero due sul mercato belga della birra. La Danone operava altresì sul mercato francese della birra.

Il 5 dicembre 2001, la Commissione ha adottato una decisione con cui ha constatato che le tre società avevano partecipato ad un'intesa nel settore della birra venduta in Belgio. La Danone è stata considerata responsabile tanto della propria partecipazione, quanto della partecipazione della Alken-Maes a tale intesa e la Commissione le ha inflitto un'ammenda pari a 44,043 milioni di euro.<sup>2</sup> Per la determinazione dell'importo di tale ammenda, la Commissione ha considerato a carico della Danone la circostanza aggravante di avere esercitato pressioni sulla Interbrew minacciando di escluderla dal mercato francese qualora avesse rifiutato di concederle una quota di vendite per 500 000 ettolitri di birra sul mercato belga. Secondo la

<sup>1</sup> Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.



Commissione esisteva un nesso di causalità tra la detta minaccia e l'evoluzione della condotta anticoncorrenziale della Interbrew.

La Danone ha chiesto al Tribunale di primo grado l'annullamento della decisione della Commissione e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda.

**Nella sua sentenza odierna, il Tribunale respinge quasi integralmente il ricorso della Danone.**

Tuttavia, per quanto riguarda la circostanza aggravante secondo cui la Danone aveva forzato la Interbrew a estendere la loro cooperazione, il Tribunale constata che la Commissione **non ha dimostrato sufficientemente il nesso di causalità** tra la minaccia formulata e la portata dell'intesa. Infatti, le cause della portata dell'intesa non possono essere limitate ad una minaccia, bensì risultano dall'obiettivo di eliminare la concorrenza, obiettivo perseguito di concerto dalle due parti dell'intesa. Di conseguenza, la Commissione ha **ingiustamente** addossato alla Danone tale circostanza aggravante.

Poiché tale errore di valutazione si ripercuote sull'importo totale dell'ammenda da infliggere, il Tribunale riduce a **42,4125 milioni di euro** l'ammenda imposta alla Danone.

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: EN, FR, IT*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*